



# SCHEDE DI APPROFONDIMENTO CONTRATTO DI SCUOLA

## SCHEDA N. 1

### Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa nel nuovo contratto

#### *Ruolo del collegio docenti e ruolo della RSU nella contrattazione di scuola*

Il contratto collettivo nazionale della scuola del 24 luglio 2003, all'art. 30, ha confermato l'istituto delle FUNZIONI STRUMENTALI al piano dell'offerta formativa (le ex funzioni obiettivo!) introdotto dal precedente contratto del 1999, all'art. 28, e poi regolato nei dettagli dall'art. 37 del CCNI, sempre del 1999.

Il nuovo contratto però ha profondamente revisionato l'istituto delle precedenti "funzioni obiettivo".

Rimane ferma la dotazione di risorse di ciascuna scuola così come calcolata in base all'applicazione dell'art. 37 commi 1 e 2 del CCNI/99.

Quindi 4 per tutte le scuole dimensionate + 1 per gli Istituti secondari con più di 80 docenti e i circoli didattici con più di 800 alunni, + 1 per gli istituti verticalizzati o aggregati, + 1 per le scuole dove sono in funzione corsi per adulti o di formazione integrata o corsi serali o corsi presso gli ospedali o le carceri.

Di conseguenza non spettano le ulteriori risorse dovute alla redistribuzione, che è avvenuta con la contrattazione regionale, di quelle funzioni non attivate o rifiutate in talune scuole nell'anno 2002-2003, in quanto queste ritornano alle scuole originarie.

**Facciamo un esempio:** se una scuola aveva diritto lo scorso anno a 5 funzioni obiettivo, di cui una destinata (solo come compenso!) al vicario, aveva diritto ad avere accreditate risorse pari a 15.000.000 ( 5 x 3.000.000 )

di vecchie lire e poteva retribuire 4 incarichi di funzioni obiettivo ed il vicario.

Oggi invece, in quella stessa scuola, arriveranno 7.746,85 Euro (il corrispondente dei vecchi 15 milioni di lire) finalizzate alle sole funzioni strumentali.

Tali risorse sono vincolate all'attivazione delle funzioni strumentali e, se non utilizzate nell'anno di riferimento, andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo, ma sempre per la stessa finalità.

Occorre anche precisare che non è possibile utilizzare risorse del fondo per incrementare le risorse specifiche (né viceversa) e retribuire altre funzioni strumentali o incrementarne i compensi.

Il contratto infatti mantiene solo due vincoli: non è possibile che l'incarico di funzione strumentale comporti l'esonero totale dall'insegnamento (art. 30 c. 2) e non è possibile cumulare questo compenso con quello di collaboratore del dirigente scolastico (art. 86 c. 2 lett. e).

Oltre a questi, il nuovo contratto non pone altri vincoli e quindi attribuisce direttamente e interamente al collegio docenti la competenza di stabilire obiettivi e i compiti che ciascuna funzione dovrà svolgere sulla base delle esigenze che discendono dal proprio POF, i criteri, il numero, la procedura di scelta e quindi i destinatari di ogni incarico.

Il contratto nazionale indica solo due finalizzazioni di ordine generale:

(Continua a pagina 2)

(Continua da pagina 1)

- realizzazione e gestione del POF;
- realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

#### **Compete quindi al collegio docenti:**

- decidere (e deliberare) innanzitutto i contenuti delle varie funzioni strumentali necessarie alla luce del proprio POF (gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che cosa si deve fare e l'impegno di massima previsto, che non potrà essere tradotto in quantità oraria rigida e predefinita);
- definire il numero complessivo di funzioni necessarie;
- stabilire i requisiti di accesso;
- decidere le procedure (ad es.: presentazione delle domande da parte degli interessati, istituzione di una commissione che le compara, presentazione al collegio delle proposte...);
- deliberare, a conclusione dell'iter individuato, il conferimento degli incarichi.

**Spetta invece alla RSU** contrattare con il dirigente scolastico i compensi per ciascuna funzione sulla base delle risorse specifiche.

E' evidente che le decisioni del collegio, sia per quanto riguarda il numero che il contenuto dei vari incarichi, possono influenzare i compensi (e viceversa).

Non è scontato che i compensi siano uguali a quelli dello scorso anno, né che siano di importo uguale per tutti.

Ciascuna scuola decide in autonomia, ma se si decidesse di incrementare notevolmente il numero di funzioni, dovrà di conseguenza diminuire l'ammontare dei relativi compensi.

Per maggiore trasparenza e per evitare personalismi, suggeriamo alle RSU di contrattare i compensi da riconoscere a ciascuna funzione, in relazione alle risorse spettanti e alle scelte del collegio, prima che il collegio stesso attribuisca gli incarichi. Non sarebbe infatti "elegante" discutere dei compensi conoscendo già i nomi delle persone destinatarie. A maggior ragione se uno dei destinatari fosse componente della RSU che tratta.

Il fatto che il collegio docenti debba "identificare" le funzioni necessarie e, "contestualmente" definire criteri di attribuzione, numero e destinatari (art. 30 c. 2) significa che deve fare "tutte queste cose" e non che le debba fare nello stesso giorno o seduta.

Ovviamente compete sempre al dirigente scolastico formalizzare in modo puntuale l'incarico ai docenti individuati dal collegio e esplicitare anche il compenso stabilito dalla contrattazione.

Mentre è, a nostro avviso, illegittima l'attribuzione di

incarichi da parte del dirigente scolastico a nominativi di docenti da lui individuati così come è inopportuno che il collegio rinunci ad deliberare i criteri di attribuzione degli incarichi.

Per contrattare su questa materia non è necessario attendere la sequenza prevista all'art. 83 comma 5 del contratto (che dovrà definire nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessive del fondo) in quanto le risorse specifiche destinate alla retribuzione delle funzioni strumentali sono già note, vincolate a questa finalità e distinte dal resto del fondo.

Il nuovo contratto, come detto, demanda tutte le decisioni a livello di scuola. Questo consente di risolvere anche tutta una serie di problemi che si erano presentati negli anni scorsi sulle funzioni obiettivo.

Ad esempio cosa fare se la persona incaricata di svolgerla si assenta per un lungo periodo per malattia o altro? Cosa fare in caso di rinuncia (dimissioni dall'incarico) in corso d'anno? Spetta ora al collegio docenti valutare se conferire l'incarico ad altro docente in corso d'anno per portare a termine l'incarico e alla contrattazione definire gli aspetti retributivi caso per caso.

È sempre competenza del collegio docenti valutare se si ritiene utile, per esempio, una relazione finale sulle attività svolte dalle funzioni strumentali, per rendere l'esperienza patrimonio della scuola e valutare e riprogettare il proprio POF per l'anno successivo.

Infine, oltre alle attività che si realizzano con gli incarichi di funzioni strumentali, può esserci da parte del collegio docenti l'esigenza di definire altre attività e/o altri incarichi nell'ambito del POF (referenti di progetti, referenti o coordinatori di laboratori, di indirizzo...).

Per rispondere a queste esigenze, sapendo che in questo caso non si tratta più di funzioni strumentali, interviene il fondo dell'istituzione scolastica.

Il collegio delibererà sulle esigenze individuate e sulle attività da svolgere e la contrattazione (art.6, lettera h) dovrà intervenire per definire i criteri e la misura dei compensi qualora gli incarichi non prevedano una misura oraria.



## **noi ci siamo**

*Scuola, sindacato e informazione*

Via Bertazzoni 100 85100 Potenza Tel.: 0971 36076 Fax: 0971 36141 Notiziario 0971 301222

E-mail: [sns.potenza@memex.it](mailto:sns.potenza@memex.it) [www.cgilscuolabasilicata.it](http://www.cgilscuolabasilicata.it)

Direttore responsabile:

**Luciano LISCIÒ**

## FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Rispetto al contratto precedente le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono state fortemente snellite nelle procedure ed ancorate nettamente alla progettazione di ogni singola scuola.

Che cosa accadrà nel concreto?

Il Ministero dovrà inviare, ogni anno, ad ogni scuola le risorse per le funzioni strumentali "sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99".

Ricordiamo che cosa era previsto.

Il totale nazionale delle risorse a disposizione nel contratto integrativo del 99, in vecchie lire, era costituito da 234 mld ( lordo Stato) che davano luogo a 58.296 funzioni ( pagate con i vecchi 3 milioni di lire ) e veniva distribuito ad ogni scuola in base ai parametri che riportiamo nella tabella che segue.

La dicitura "sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99" significa, quindi, che i parametri sono implicitamente riconfermati e che, tradotte le risorse da lire ad euro, ogni scuola avrà a disposizione una quantità di euro corrispondente agli indicatori che la caratterizzano.

### Facciamo un esempio:

Un istituto comprensivo con 600 alunni e con una scuola ospedaliera avrà 4 funzioni in base al dimensionamento, una in base alla complessità ed una per la scuola ospedaliera. ( 6 funzioni per 3 milioni = 18 milioni di lire = 9.296,23 euro )

Quella scuola avrà a disposizione 9.296, 23 euro per attivare funzioni strumentali. Attenzione, il numero 6 è stato utilizzato solo per simulare il calcolo; alla scuola

attiveranno le risorse senza il vincolo del numero di funzioni.

A questo punto il collegio dei docenti, organismo professionale per eccellenza, dovrà decidere, in coerenza con il piano dell'offerta formativa della propria scuola, quali e quanti obiettivi raggiungere, i criteri e le professionalità necessarie per svolgere l'incarico, ed ancora le tipologie, il numero ed i destinatari delle funzioni.

Questo significa che il collegio può "flessibilizzare" l'istituto contrattuale in varie direzioni, non più legate solo alle quattro aree che erano indicate nel precedente contratto. Quindi gli incarichi possono, per esempio, diversificarsi per durata ed impegno oppure prevedere più di una persona sullo stesso obiettivo ...l'importante è raggiungere gli scopi prefissati.

Resta il vincolo che gli incarichi di funzione strumentale non possono comportare esoneri dall'insegnamento e non possono essere attribuiti ai docenti individuati dal dirigente scolastico come collaboratori.

Attenzione! Le risorse attribuite alle scuole sulla base del parametro " dimensionamento" comprendevano anche la quota di compenso per il vicario; questa figura non esiste più quindi tutte le risorse sono a disposizione per le funzioni strumentali.

I parametri individuati dal collegio saranno alla base della contrattazione di istituto che dovrà definire i compensi da attribuire al personale interessato.

Infine è specificato che, qualora le scuole non usino tutte le risorse che hanno a disposizione nell'anno scolastico, devono utilizzarle nel successivo per le stesse finalità.

Tipologia	Scuole
Quota di funzioni in base <b>Dimensionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scuole con alunni sopra o sotto i 500</li> <li>• convitti con materna, elementare e media o anche con la secondaria superiore</li> <li>• ISIA</li> <li>• Scuole militari</li> </ul>
Quota di funzioni in base <b>Complessità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• istituto comprensivo</li> <li>• istituto di istruzione superiore</li> <li>• istituto di I grado</li> <li>• IP grado o superiore con più di 80 docenti</li> <li>• circolo didattico e istituto comprensivo con più di 800 alunni</li> <li>• scuole carcerarie ed ospedaliere</li> <li>• scuole sedi di corsi serali</li> <li>• di educazione per gli adulti (EDA)</li> <li>• di formazione integrata (FIS)</li> </ul>
Quota di funzioni in base <b>Specificità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• licei europei</li> <li>• scuole annesse a convitto ed educando</li> <li>• alle scuole medie annesse a istituto d'arte</li> <li>• scuole medie annesse ai conservatori</li> </ul>
<b>Estero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scuole italiane e corsi all'estero</li> </ul>

## SCHEDA N. 2

## Il fondo di istituto nel nuovo CCNL

## COME SI CALCOLA

Scheda 1 - Le risorse del FIS: attribuzione x anno finanziario

Fonte normativa	Anno 2003: Parametri di calcolo			Anno 2004: Parametri di calcolo			Totale risorse x anno finanziario	
	Quotaxaddetto	Numero Addetti		Quotaxaddetto	Numero Addetti		Anno 2003	Anno 2004
	(a)	(b)		(a')	(b')		(c=axb)	(c'=a'xb')
CCNL 2001	54,42		Doc	54,42		Doc		
CCNL 2001	140,22		Doc	140,22		Doc		
CCNI 1999 Art. 28, lett. A) e C)	325,33		Doc	325,33		Doc		
	422,51		Doc Sup	422,51		Doc Sup		
CCNL 2001	93,43		Ata	93,43		Ata		
CCNL 2003 Art. 82, comma 1,	163,55		Doc	163,55		Doc		
CCNL 2003 Art. 82, comma 1,	116,04		Ata	116,04		Ata		

La modalità di determinazione del Fondo sopra riportata resta vigente fino alla conclusione della sequenza contrattuale prevista dall'art. 83 comma 5, cui è affidato il compito di individuare nuovi criteri di distribuzione delle risorse.

L'obiettivo è di semplificare il più possibile i parametri al fine di permettere alle scuole di individuare facilmente e tempestivamente l'ammontare delle risorse disponibili per il Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Al momento della sottoscrizione definitiva del contratto (24 luglio 2003) le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'immediata apertura della trattativa.

Poiché l'ARAN ha convocato solo ora le parti, è possibile siano confermate per questo anno scolastico le modalità di calcolo sopra riportate.

Di conseguenza i nuovi parametri e le nuove modalità, da individuare attraverso l'apposita sequen-

za contrattuale, potrebbero entrare in vigore dall'anno scolastico 2004/05.

**COME SI UTILIZZA IL FONDO NELLA SCUOLA**

Il Fondo è finalizzato a retribuire le attività aggiuntive rese dal personale docente e ata per sostenere la realizzazione del POF.

L'insieme delle risorse del Fondo attribuite ad ogni scuola sono utilizzate, per le rispettive competenze, sulla base delle decisioni del collegio dei docenti e del contratto di scuola.

Non sono più previste finalizzazioni rigide ed esclusive delle risorse del Fondo.

L'art.86 del nuovo contratto nazionale fornisce orientamenti alla contrattazione di scuola in merito alla ripartizione delle risorse di cui si deve tener conto:

- o la consistenza organica delle diverse aree, docenti e ata;

- o la presenza di diversi ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica (infanzia, elementare, media, diversi indirizzi della secondaria superiore);
- o diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

Ne consegue che il contratto di scuola, anche in assenza di quote di risorse rigidamente finalizzate (l'art. 15 del CCNL 2000/01 non è stato ripristinato, mentre l'art.14 è tuttora vigente solo ai fini della definizione delle risorse destinate al fondo), dovrà assicurare quote di risorse del Fondo alle diverse aree, ordini e gradi e tipologie, in relazione alle attività previste nel POF e nel conseguente piano delle attività.

### COSA SI PAGA CON IL FONDO

L'art.86 del nuovo CCNL elenca tutte le attività retribuite con il Fondo:

Distribuzione delle risorse del fondo alle scuole

Il CCNL 2003 prevede un'apposita sequenza contrattuale per stabilire i nuovi criteri e parametri di distribuzione del fondo alle scuole.

Le 2 tabelle allegate (con la seconda si illustra un esempio di calcolo) costituiscono una guida di riferimento per il calcolo del fondo spettante a ciascuna istituzione scolastica e utilizza, come nel passato, per ciascuna tipologia di finanziamento (Fonte

normativa) 2 parametri: la quota per addetto e il numero degli addetti (docenti, ata, docenti secondaria di II grado) presenti nella istituzione scolastica.

Per le tipologie di finanziamento del fondo che fanno riferimento a precedenti contratti sono stati confermati i parametri di cui alla CM n. 107 del 2001, mentre quelli relativi al CCNL 2003 Art. 82, comma 1, lett. A) e lett. B) li abbiamo definiti sulla base di quanto contenuto nel dispositivo contrattuale citato e depurandoli delle ritenute assistenziali e previdenziali per esigenze di omogeneità con quelli della CM richiamata.

Si ribadisce che questi parametri hanno carattere provvisorio e vanno/andrebbero confermati attraverso accordi (OOSS, Aran, Miur).

Ai fini del calcolo, si chiarisce che l'importo delle risorse per anno finanziario si ottiene moltiplicando la quota unitaria per il numero degli addetti.

E', altresì, utile ricordare che l'importo relativo all'anno scolastico 2003-2004 fa riferimento a quote (4/12 e 8/12) degli anni finanziari 2003 e 2004 e ingloba eventuali residui ed economie.

Infine, precisiamo che nelle tabelle non sono riportate quelle tipologie di finanziamento (es.: istituti di pena, scuole ospedaliere, eda, corsi serali) che fanno riferimento a precedenti contratti e che sono indipendenti dal numero degli addetti, in quanto il CCNL 2003 nulla ha innovato a tal proposito.

### Scheda 2 – Esempio Le risorse del FIS: attribuzione x anno finanziario

Fonte normativa	Anno 2003: Parametri di calcolo			Anno 2004: Parametri di calcolo			Totale risorse x anno finanziario	
	Quotaxaddetto	Numero Addetti		Quotaxaddetto	Numero Addetti		Anno 2003	Anno 2004
	(a)	(b)		(a')	(b')		(c=axb)	(c'=a'xb')
CCNL 2001 Art. 14, lett. B)	54,42	60	Doc	54,42	58	Doc	3.265,20	3.156,36
CCNL 2001 Art. 14, lett. C)	140,22	60	Doc	140,22	58	Doc	8.413,20	8.132,76
CCNI 1999 Art. 28, lett. A) e C)	325,33	60	Doc	325,33	58	Doc	19.519,80	18.869,14
	422,51	60	Doc Sup	422,51	58	Doc Sup	25.350,60	24.505,58
CCNL 2001 Art. 14, lett. D)	93,43	30	Ata	93,43	28	Ata	2.802,90	2.616,04
CCNL 2003 Art. 82, comma	163,55	60	Doc	163,55	58	Doc	9.812,84	9.485,74
CCNL 2003 Art. 82, comma 1, lett. B)	116,04	30	Ata	116,04	28	Ata	3.481,29	3.249,20

## SCHEDE N. 3

**Vicario e collaboratori del dirigente: accesso al fondo e non solo**

In attesa che si regoli per via legislativa la funzione di vicario del dirigente scolastico, il nuovo contratto non prevede più che esso sia retribuito con i fondi che finanziavano le funzioni obiettivo.

*È opportuno ricordare che questa figura è stata istituita nel 1974 dai "decreti delegati" ed è attualmente regolata dagli artt.7, comma 2, lettera h) e 459 del Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico), (con la precisazione che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della dirigenza scolastica, le procedure per la sua individuazione non sono più elettive.*

*La stessa legge prevede che il dirigente scolastico per l'esercizio dei propri compiti possa avvalersi di un numero indefinito di collaboratori scelti tra il personale docente.*

*Il nuovo contratto ha confermato la scelta operata da quello precedente di limitare a due il numero dei collaboratori che possono essere compensati con il fondo d'istituto, la cui retribuzione viene definita dal contratto di scuola.*

Riepiloghiamo:

- La figura del vicario non è stata istituita dal contratto ma è prevista dalla legge. Alcuni aspetti dovranno essere ulteriormente regolamentati per armonizzare le vecchie norme (testo unico) con le nuove (legge sulla dirigenza scolastica).

- Anche l'esonero dall'insegnamento, parziale o totale, deriva dalla legge e dipende dal tipo di scuola, dal numero di classi funzionanti e, in casi particolari, da pochi altri parametri. Su questo il contratto non è intervenuto, né avrebbe potuto farlo.

- Il nuovo contratto, avendo modificato in profondità le "funzioni obiettivo", ha escluso che i fondi ad esse destinati possano avere altri usi.

- Il dirigente scolastico può designare un numero imprecisato di docenti come collaboratori. Il contratto stabilisce che non più di due di essi possano essere compensati per tale compito nella misura stabilita dal contratto di istituto (si ricorda che questo compenso non è cumulabile con quello delle "funzioni strumentali").

Alla luce di queste brevi considerazioni si può dire che il vicario può essere indifferentemente uno dei due collaboratori oppure un docente diverso; tuttavia solo nel primo caso gli potrà essere attribuito il compenso per questa attività.

**Ad esso, comunque, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla stessa legge, come accade nella maggioranza dei casi, è attribuito l'esonero parziale o totale dall'insegnamento.**

Nulla impedisce che il collegio dei docenti possa conferire al vicario anche altri incarichi che la contrattazione di scuola potrà retribuire con il fondo qualora non riceva il compenso per la collaborazione con il dirigente.

Il dirigente scolastico può quindi scegliere discrezionalmente a quali docenti delegare, entro i limiti retributivi sopra ricordati, l'esercizio di compiti gestionali ed organizzativi propri del suo profilo; il collegio dei docenti invece definisce il piano dell'offerta formativa ed individua le attività necessarie e i docenti che devono attuarle. alla contrattazione, ovviamente, la definizione dei compensi accessori.

In tal senso merita attenzione l'art.86, comma 2, lettera j del contratto, che prevede possa essere retribuita con il fondo "ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF".

Si tratta, in tutta evidenza, di una previsione normativa che serve a completare la puntuale descrizione contenuta nel resto dell'articolo con una formula, per così dire, onnicomprensiva.

Secondo qualche interpretazione fantasiosa quanto interessata, invece, questa parte del contratto rappresenterebbe la via di fuga per aggirare... il contratto stesso!

Va allora ricordato che il Regolamento dell'autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) affida al collegio dei docenti il compito di elaborare il POF e al Consiglio d'Istituto quello di fornire *indirizzi generali e scelte generali di gestione nonché di adottare lo stesso POF* (art.3 comma 3).

E' da escludere, quindi, che il Consiglio possa, di sua iniziativa o per impulso del dirigente scolastico, integrare il POF, tanto meno con indicazioni nominative.

La competenza piena del collegio su ogni aspetto del POF, proprio per la sua natura di documento che sintetizza l'insieme delle attività che caratterizza una determinata scuola, non è intaccata dal fatto che si possa verificare un intreccio tra gli aspetti didattici e quelli organizzativi.

A ben guardare questo non dovrebbe essere con-

siderato un problema, bensì una possibilità in più da utilizzare in situazioni di particolare complessi-

tà. Purché, beninteso, si abbiano a riferimento solo le esigenze di funzionamento della scuola.

## A proposito di collaboratori del dirigente scolastico e vicari.

Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico ( D.lgs n. 297/94 ) :

- 1 l'art. 7, che prevede l'elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
- 2 l'art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.

Il consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l'elezione del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che attua pienamente l'autonomia.

Infatti – argomenta il Consiglio di Stato – il dirigente scolastico :” è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica”.

“Peraltro - continua - tale conclusione appare anche l'unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25/bis, non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante”.

“Relativamente alla figura del Collaboratore Vicario, poi, prevista per il Capo d'Istituto dall'articolo 396 del D.L.vo 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un Organo Collegiale”.

Ed ancora: “ La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.

Infine il Consiglio di Stato, sul primo punto conclude: “Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo d'istituto, come aspetto specifico della gestione del personale ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore”.

Sulla seconda questione, quella della sopravvivenza nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma che assegna esoneri totali o parziali dall'insegnamento a chi sostituisce il dirigente scolastico, Il Consiglio sottolineò come : “la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo; al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel Sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche”.

“Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art. 459 T.U. n. 297/1994, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'Ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento”.

Nel concludere l'espressione del parere, infine, il Consiglio segnalò comunque la :”... necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma degli organi scolastici”.

Il contratto, con coerenza, ha preso atto della scomparsa del Vicario, registrando la situazione legislativa vigente, riconoscendo, con le risorse contrattuali a disposizione, due collaboratori individuati dal dirigente. Esoneri e semiesoneri, invece, costituiscono una risorsa che la legge mette a disposizione della scuola e compete al Ministero assicurarla; il Dirigente Scolastico la attribuirà al collaboratore che egli stesso incarica della sua sostituzione.

**ALLEGATO****Gli articoli del contratto collettivo nazionale richiamati dalle schede 1, 2 e 3****ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

*(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)*

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- c) utilizzazione dei servizi sociali;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica.

Ritorni pomeridiani;

f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Sono materia di informazione successiva le seguenti:

j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche dispo-

sizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

**ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI**

*(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)*

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

**I - A livello di amministrazione:**

- a) Per la parte pubblica:
  - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
  - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
  - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.

**II - A livello di ufficio scolastico regionale:**

- a) Per la parte pubblica:
  - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
  - dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

**III - A livello di istituzione scolastica:**

- a) Per la parte pubblica:
  - dal dirigente scolastico;
- b) Per le organizzazioni sindacali:
  - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del



presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

## ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

*(art.28 del CCNL 26-5-1999)*

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.

## ART. 86 – INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

*(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)*

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

2. Con il fondo vengono retribuite:

a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a

particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;

b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;

c. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.27 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;

d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;

e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 30 del presente CCNL;

f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 3-1.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;

g. l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente -nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 3-1.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;

h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento;

i. la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art.55 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 3-1.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;

j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.

## Funzioni miste: facciamo il punto dopo la sottoscrizione del contratto 02/05

Con la ripresa dell'anno scolastico in molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici. Ci viene segnalato che alcuni Enti Locali stanno mettendo in discussione gli accordi già realizzati con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di dette funzioni, sostenendo che la norma contenuta al comma 3 dell'art. 35 della legge finanziaria, nonché il profilo di collaboratore scolastico delineato dal nuovo CCNL del comparto scuola, avrebbero fatto ricadere l'onere di cui sopra in capo alla istituzione scolastica e di conseguenza al personale da questa dipendente.

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

L'intesa sulle funzioni miste è stata siglata il 12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem, i Sindacati Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico di tali funzioni ogni qualvolta l'Ente Locale avesse deciso di garantire il diritto allo studio dell'utenza avvalendosi del personale dipendente della scuola anziché di propri dipendenti ecc.

Da quella data il quadro normativo di riferimento non è mutato, né per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto né in seguito all'approvazione della legge finanziaria 2003.

Vediamo perché:

le parti in sede di contrattazione, nel delineare il nuovo profilo di collaboratore scolastico, non hanno, introdotto oneri alle istituzioni scolastiche, come quelli del diritto allo studio che la legge pone a carico degli EE.LL, né può essere invocata da parte degli EE.LL. la norma contenuta nel comma 3 dell'art. 35 della L. finanziaria sia perché nella stessa non c'è più alcun riferimento alle funzioni miste, sia perché in base alla norma contenuta nell'art. 2 del TU 165/01 2. *“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”*.

Infatti al comma 3 dell'art. 35 della Legge finanziaria si legge: *“Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche”* e nella tabella A allegata al contratto, con riferimento al profilo del collaboratore scolastico si legge: *“[...] i compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche [...]”* Il CCNL, quindi, non ha modificato il profilo del collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, già previsti alla data di sottoscrizione dell'Intesa Anci, Miur e Sindacati

Scuola, costituiscono i nodi essenziali del profilo stesso.

Conseguentemente, come riportato nell'intesa del 12.9.2000, sono attribuite alle istituzioni scolastiche le seguenti competenze:

Mense scolastiche:

- comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti,
- pulizia refettorio,
- ordinaria vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.
- Assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL

Spettano agli EE.LL. le seguenti competenze:

Mense scolastiche

- ricevimento pasti,
- predisposizione refettorio,
- preparazione dei tavoli,
- scodellamento e distribuzione pasti,
- pulizia e riordino tavoli,
- lavaggio e riordino stoviglie,
- gestione rifiuti

Attività di pre e post scuola

Uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per attività educative, culturali, sociali e civili

Assistenza specialistica agli alunni disabili all'interno e all'esterno della istituzione scolastica

Le attività, di competenza degli Enti locali cioè quelle relative alle mense scolastiche, al pre e post scuola, all'uso delle attrezzature scolastiche, all'assistenza specialistica agli alunni handicappati, così come stabilisce l'Intesa, possono essere svolte da operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con oneri finanziari a carico degli Enti Locali.

Non ci pare pertanto di poter condividere la posizione di quegli Enti Locali che ritengono di essere stati esentati dall'assicurare alle scuole i servizi relativi alle mense, all'attività di pre e post scuola e di assistenza qualificata agli alunni disabili. Infatti le novità intervenute sul piano contrattuale non sono tali da far ritenere superati i contenuti dell'Intesa, che ricordiamo è sottoscritta da più soggetti e pertanto, modificabile, unicamente previo il consenso di tutte le parti.

L'11 settembre si è svolto un incontro tra Anci e Sindacati Scuola per le questioni legate alla collaborazione tra comuni e scuole per la promozione dell'autonomia scolastica. Durante l'incontro si è discusso di alcuni problemi legati allo svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici. A questo proposito, la delegazione sindacale, ha fatto presente che l'applicazione di tale intesa non avviene in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, denunciando il fatto che alcuni comuni non la riterrebbero più valida. L'Anci, nel confermare la piena validità dell'intesa sottoscritta il 12.9.2000, si è resa disponibile ad approfondire l'argomento e a sottoscrivere una nuova intesa che tenga conto anche delle novità introdotte dal contratto scuola.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 22.9

# Chi vota e chi può essere eletto

**Elezioni RSU, si vota in tutte le scuole dal 9 all'11 dicembre 2003**

**Le liste vanno presentate dal 21 ottobre al 10 novembre.**

## **CHI VOTA ?**

Tutti i dipendenti, docenti e Ata, con contratto a tempo indeterminato, anche se part-time.

Tutti i dipendenti assunti a tempo determinato, purché con contratto annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche.

## **DOVE E QUANDO VOTARE ?**

Presso la propria scuola (se si insegna in istituti diversi, si vota in quello da cui si dipende).

Luogo e calendario saranno comunicati dalla commissione elettorale; i giorni 9, 10, 11 dicembre 2003 sono dedicati alle votazioni; lo scrutinio avverrà in tutte le scuole il giorno 12 dicembre.

## **CHI SI PUO' CANDIDARE ?**

Tutto il personale con contratto a tempo indeterminato può essere candidato dalle Organizzazioni sindacali.

## **CHI PUO' PRESENTARE LE LISTE ?**

Le Organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o aderito all'accordo sulle elezioni delle Rsu.

Altre Organizzazioni sindacali, formalmente costituite, che aderiscano all'accordo e che presentino lo statuto, l'atto costitutivo e applichino le norme sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Nella presentazione delle liste le Organizzazioni sindacali devono usare correttamente la propria denominazione. Nel nostro caso usare esclusivamente la sigla CGIL SCUOLA.

## **QUANTE FIRME OCCORRONO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE ?**

Il 2% degli addetti. Esempio: se in una scuola ci sono 150 dipendenti sono sufficienti 3 firme.

## **CHI PRESENTA LA LISTA ?**

Il presentatore, può essere un dirigente sindacale aziendale-territoriale-nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega va allegata alla lista). La firma del presentatore deve essere autenticata dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Il presentatore di lista garantisce l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori e, di fatto, diventa il rappresentante di lista ufficiale di quella scuola.

Il presentatore può anche essere tra i firmatari della lista nel solo caso in cui sia un dipendente della scuola sede di elezione della RSU.

## **UNA LISTA QUANTI CANDIDATI PUO' AVERE ?**

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della Rsu da eleggere. Esempio: nel caso in cui la Rsu da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati non può essere superiore a 4.

## **QUANTO DURANO IN CARICA LE RSU ?**

Tre anni, al termine dei quali i componenti decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

A dicembre 2003 tutte le Rsu, anche quelle elette con elezioni suppletive durante il triennio, devono essere rielette.

## **CHE COSA PUO' FARE UNA ISCRITTA O UN ISCRITTO ALLA CGIL SCUOLA ?**

Mettersi in contatto con il proprio delegato d'istituto, o con la struttura sindacale territoriale per fissare una

(Continua da pagina 11)

riunione per preparare la lista e organizzare la campagna elettorale per la riuscita della lista Cgil Scuola.

### **COSA CHIEDERE ALLE COLLEGHE E AI COLLEGGHI DEL PROPRIO ISTITUTO ?**

Innanzitutto il voto alla Cgil Scuola, ma anche la disponibilità a collaborare per la riuscita delle operazioni elettorali. Se non si raggiunge il quorum del 50% più 1 degli elettori le elezioni non sono valide e devono essere ripetute entro i 30 giorni successivi

### **PERCHE' VOTARE ?**

Perché le elezioni delle Rsu rappresentano un momento importante di democrazia.

Perché nella scuola dell'autonomia le Rsu sono uno strumento di bilanciamento dei poteri.

Perché le Rsu contrattano, nella scuola, sulle materie previste dal contratto. Il contratto 2002-2005 ha, peraltro, rafforzato questo ruolo negoziale.

### **PERCHE' VOTARE CGIL SCUOLA ?**

Perché la Cgil Scuola considera la partecipazione e la condivisione delle scelte da parte del personale della scuola un valore irrinunciabile.

Perché la Cgil Scuola si è battuta e si batte per affermare il principio della verifica del consenso.

Perché la Cgil Scuola considera importante il ruolo delle Rsu, elette democraticamente dai lavoratori, e della contrattazione di istituto.

## **RSU: elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie**

### **NOI CI SIAMO PER**

- ⇒ **Garantire ai lavoratori un contratto di scuola trasparente e condiviso**
- ⇒ **Rafforzare l'equilibrio dei poteri**
- ⇒ **Sviluppare la democrazia sindacale nella scuola**
- ⇒ **Valorizzare la scuola pubblica, una scuola di qualità per tutti e per ciascuno, contro la politica di questo governo**
- ⇒ **Far valere i tuoi diritti e le tue idee**



**CGIL SCUOLA  
LE PERSONE CHE SCEGLI**

**LA SCUOLA PUBBLICA È UN VALORE**

**In tutte le scuole si vota il 9-10-11 Dicembre 2003**

**Invitiamo tutto il personale docente ed ata a partecipare a questa scadenza**